



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2013, proposto da:

Renato Josca, Pasquale Miniarchi, Domenico Scorziello e Adriano Cammarano, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con domicilio eletto presso lo studio dei quali in Salerno, Via Piave, n.1;

contro

Comune di Albanella, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Annunziata, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza Sant'Agostino, 29;

Comune di Capaccio in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Annunziata, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza Sant'Agostino, 29;

Comune di Felitto in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Comune di Castel San Lorenzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Valeria Mazzarella

Sele Calore Multiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza Sant'Agostino, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 34/13 avente ad oggetto partecipazione alla compagine sociale della società in house Multiservizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albanella, di Comune di Capaccio e di Sele Calore Multiservizi S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori De Vita, Paolino e Annunziata.;

Considerato che, in sede di prima delibazione, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 3, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale di Albanella;

Ritenuto di compensare le spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)